

Scissione di sola liquidità e abuso del diritto

di Gian Marco Committeri (*) e Angelo Cerrai (**)

Le “scissioni di cassa” hanno da sempre destato particolare “attenzione” da parte dell’Agenzia delle entrate. Il motivo è semplice: per mezzo di queste operazioni si può trasferire liquidità da una società (scissa) a un’altra (beneficiaria) in neutralità fiscale, senza che il flusso monetario passi per i soci, ovvero senza subire alcuna imposizione che, nel caso di soci persone fisiche, potrebbe risultare tutt’altro che irrilevante. Tuttavia, bisognerebbe tenere sempre a mente che il fatto di perfezionare un’operazione di riorganizzazione societaria scegliendo una soluzione che presenta un minor carico fiscale non può rappresentare, di per sé, elemento sufficiente per contestarne l’abusività a meno di non voler travolgere principi cardine dell’ordinamento. Difatti, ciò che dovrebbe sempre rilevare nella valutazione antiabuso di un’operazione è la finalità della stessa nonché la presenza di valide ragioni economiche per la sua attuazione. Nel caso specifico, poi, occorre tenere anche presente che la scissione, per sua natura, tende sempre a soddisfare esigenze dei soci senza che questo possa porla in una posizione di sfavore rispetto ad altre soluzioni che, a ben vedere, alla fine conducono alla medesima soluzione finale ma con un carico fiscale maggiore.

1. Premessa

Le operazioni di scissione, proporzionale o non proporzionale, che prevedono l’attribuzione alle beneficiarie di risorse essenzialmente o esclusivamente finanziarie (*i.e.* disponibilità liquide, titoli azionari e obbligazionari negoziati, ecc.), anche dette “**scissioni di cassa**”, rappresentano uno strumento altamente versatile che ben si presta all’attuazione di riorganizzazioni aziendali.

In particolare, le ragioni di natura economica che possono portare al ricorso a siffatte scissioni possono essere essenzialmente rinvenute nell’esigenza di: (i) frazionare grandi realtà aziendali allo scopo di creare nuove società, economicamente, patrimonialmente e finanziariamente più efficienti rispetto alla scindenda; (ii) trasferire dalla società scissa alla beneficiaria ri-

sorse finanziarie che si ritiene opportuno utilizzare in un diverso contesto imprenditoriale; (iii) porre fine a dissidi tra i soci.

Dunque, data la grande rilevanza strategica delle scissioni di cassa, occorre necessariamente comprendere entro quali **limiti** le predette operazioni possano essere legittimamente poste in essere dal contribuente e quando, invece, la loro attuazione possa condurre a (valide) **censure**, in chiave antielusiva, ai sensi dell’art 10-*bis* della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”).

Difatti, il sindacato di legittimità dell’Agenzia è parso spesso contraddittorio e/o poco attento agli elementi di fatto caratterizzanti i casi di volta in volta sottoposti al vaglio dell’Ufficio con la logica conseguenza dell’aumento dei profili di incertezza, e quindi di rischio, insiti nell’at-

(*) Dottore commercialista, Alonzo Committeri & Partners
- Equity Partner.

(**) Dottore commercialista, Alonzo Committeri & Partners
- Associate.

tuazione di questa tipologia di scissione. La “**vischiosità**” della materia è stata confermata, da ultimo, nella risposta a interpello n. 263 del 21 marzo 2023 con cui la parte pubblica, nel formulare le proprie conclusioni in ordine all’abusività di un’operazione di scissione di cassa, ha disvelato un **atteggiamento** alquanto **restrittivo** che desta, a ben vedere, alcune perplessità.

Scopo del presente contributo, quindi, è quello di indagare circa la legittimità di un’operazione di scissione di cassa ovvero di evidenziare gli elementi che necessiterebbero, a nostro parere, di ulteriori (e migliori) riflessioni da parte delle Entrate.

2. Presupposti dell’abuso del diritto e legittimità del risparmio fiscale derivante dalle scissioni di cassa

L’art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 al preciso scopo di porre fine allo stato di incertezza che fino ad allora gravitava attorno agli elementi costitutivi dell’abuso del diritto (1), riformulando la nozione di elusione/abuso del diritto prevista dall’abrogato art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che, per potersi formulare un **giudizio di abusività** circa una determinata sequenza negoziale, si rende necessaria la contemporanea presenza di **tre presupposti** (2): (i) la realizzazione di un **vantaggio fiscale indebito**; (ii) l’**assenza di sostanza economica** delle operazioni effettuate; (iii) la circostanza che il **vantaggio** costituisca l’**effetto essenziale** dell’operazione.

L’attuale disciplina dell’abuso, quindi, riconosce espressamente la libertà di scelta del contribuente - peraltro, già costituzionalmente tutela-

ta (3) - tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e comportanti un diverso carico fiscale (4) e attribuisce alle **valide ragioni economiche** dell’operazione il ruolo di mera **esimente** del regime antielusivo, permettendo cioè al contribuente di giustificare la propria condotta anche nel caso in cui si verificano i presupposti dell’abuso poc’anzi elencati.

Come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il presupposto della realizzazione di un **vantaggio fiscale indebito** assume rilievo pregiudiziale nella valutazione in chiave antielusiva (5). In particolare, l’art. 10-*bis*, comma 2, lett. b), dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che debbano considerarsi vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Per ciò che attiene all’individuazione delle **norme fiscali di riferimento**, in relazione alle quali deve essere verificato se il beneficio fiscale ritratto sia in contrasto con la relativa finalità, invece, mancano indicazioni normative e, pertanto, ci si chiede quali debbano essere prese in considerazione: quelle di cui il contribuente si intende avvalere o quelle che sarebbero state applicate all’operazione alternativa attraverso cui si conseguirebbe (magari in modo più lineare) il medesimo risultato giuridico ed economico dell’operazione effettuata (6)? Rimandando ad altre sedi l’analisi dell’una o dell’altra tesi, per ciò che qui interessa occorre rilevare che l’orientamento della parte pubblica sembrerebbe quello di intendere la formulazione lessicale dell’art. 10-*bis*, comma 2, lett. b), dello Statuto dei diritti del contribuente ora come riferita alla

(1) Cfr. Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 128/2015.

(2) Per una disamina dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, cfr. G. Zizzo, “La clausola generale antiabuso - Tra certezza del diritto ed equità del prelievo”, in *L’ordinamento tributario italiano*, Pisa, 2022; M. Beghin, *L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto*, CEDAM, 2021; M. Miscali, “Contributo allo studio dell’abuso del diritto”, in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2017; A. Contrino - A. Marcheselli, “Le valide ragioni extrafiscali, non marginali, nella dinamica della contestazione dell’abuso”, in *Abuso del diritto e novità sul processo tributario*, IPSOA, 2016; F. Gallo, “La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale”, in *Rass. trib.*, n. 6/2015; Assonime, circolare n. 21/2016.

(3) La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che contestare il diritto di scelta del contribuente tra diverse soluzioni messe a disposizione dall’ordinamento implicherebbe una sindacabilità delle scelte imprenditoriali, con contestuale violazione del principio di libertà delle iniziative economiche costituzionalmente garantito. In tal senso, cfr. Cass., sent. n. 1372 del 21 gennaio 2011, n. 31613 del 6 dicembre 2018 e n.

7575 dell’8 marzo 2022.

(4) Così l’art. 10-*bis*, comma 4, dello Statuto del contribuente: “Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.

(5) L’Agenzia ha chiarito che, ai fini della valutazione dell’abuso, “si procede, quindi, prioritariamente alla verifica dell’esistenza del primo elemento costitutivo - l’indebito vantaggio fiscale - in assenza del quale l’analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di indebito vantaggio, si proseguirà nell’analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica e essenzialità del vantaggio indebito). Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi, l’Amministrazione finanziaria procederà all’analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extrafiscali” (cfr. risoluzione n. 101/E del 3 novembre 2016 e, in termini analoghi, la risoluzione n. 99/E del 27 luglio 2017 e n. 98/E del 26 luglio 2018).

(6) Si veda, per tutti, la circolare Assonime n. 21 del 4 agosto 2016.

finalità delle disposizioni applicate, ora anche a quelle che sarebbero altrimenti applicabili, aderendo, di fatto, a seconda dei casi, ad entrambe le tesi sopra menzionate (7).

Tenuto conto di quanto finora detto è necessario quindi individuare il **vantaggio fiscale** derivante dalle **scissioni di cassa** e, successivamente, chiedersi se questo possa essere qualificato come “indebito”.

Riguardo al primo punto, occorre evidenziare che le scissioni di cassa sono state spesso oggetto di censura da parte dell'Amministrazione finanziaria in ragione del fatto che, secondo i verificatori, sarebbero elusive degli artt. 47 e 89 del T.U.I.R., che prevedono l'**imponibilità dei dividendi**. In sintesi, le Entrate contestavano (e, come si dirà nel prosieguo, continuano, di fatto, a contestare) il vantaggio fiscale rappresentato dalla mancata tassazione dei dividendi in capo ai soci della scissa. Difatti, secondo l'Agenzia occorrerebbe dapprima distribuire gli utili e le riserve di utili della società ai soci per poi provvedere al conferimento di tali somme, al netto delle imposte dovute, nel nuovo veicolo societario. La scissione di cassa, in quest'ottica, nasconderebbe quindi una distribuzione di utili accumulati negli anni dai soci. Tuttavia, occorre evidenziare che, anche volendo “sposare” una simile interpretazione, da ciò non deriverebbe un vero e proprio vantaggio fiscale dal momento che si anticiperebbe semplicemente la tassazione degli utili (rappresentati dalla cassa scissa). Appare evidente come il **risparmio d'imposta** qui prospettato avrebbe, a ben vedere, **natura meramente finanziaria** posto che è pacifico che le riserve di utili presenti nei bilanci societari della società scissa sarebbero comunque sottoposte a tassazione, seppur in un momento successivo, all'atto di effettiva attribuzione delle stesse ai propri soci da parte della società beneficiaria.

Volendo comunque riconoscere, a seguito delle scissioni di cassa, un vantaggio fiscale, questo, è bene sottolinearlo, non appare di per sé idoneo a legittimare *tout court* contestazioni in chiave antielusive da parte delle Entrate.

Atteso che il **regime di neutralità** previsto per le scissioni dall'art. 173 del T.U.I.R. altro non è che la traslazione, ai fini impostivi, della **natura successoria della scissione** (8), tanto che può sostenersi, in linea generale, che tale regime può attuarsi negli stessi termini in cui l'operazione è ammessa ai fini civilistici e, quindi, anche in presenza di scissioni aventi ad oggetto sola cassa, occorre evidenziare che la scissione rappresenta solamente una delle possibili diverse modalità messe a disposizione del legislatore per la costituzione di una società. Civilisticamente, sia la costituzione *ex novo* mediante conferimenti dei soci che la costituzione a seguito di un'operazione di scissione sono operazioni perfettamente legittime che trovano una loro specifica regolamentazione anche dal punto di vista fiscale.

Chiaramente, in questo la variabile fiscale può rappresentare (e spesso rappresenta) l'ago della bilancia in ordine alla valutazione circa la scelta dell'una o dell'altra soluzione, fermo restando che le operazioni di riorganizzazione ben possono essere pianificate per **motivi esclusivamente fiscali** a patto che il vantaggio fiscale che se ne consegue non possa essere qualificato come “indebito” (9).

Eventuali censure in ottica antiabuso potrebbero quindi riferirsi non tanto all'attribuzione alle società beneficiarie di sola cassa, quanto, piuttosto, alle **modalità del successivo impiego** della stessa. Difatti, un **impiego “statico”** della liquidità scissa potrebbe rivelare un disegno elusivo del contribuente volto al realizzo di un salto d'imposta in relazione alla tassazione delle riserve di utili accumulate nella società. Volendo esemplificare, si pensi al caso in cui la beneficiaria conceda prestiti o garanzie a favore del/i socio/i della stessa o dei loro familiari; le scissioni di sola cassa e, più in generale, di qualsiasi altro *asset* non costituiscono, per definizione, una estromissione del bene scisso dal regime dei beni d'impresa - in quanto quest'ultimo prosegue in capo alla società beneficiaria - ma un siffatto comportamento porterebbe a un evidente raggirò della tassazione dei beni spettante in caso di fuoriuscita dal predetto regime (10). Al-

(7) Per un approfondimento circa l'evoluzione degli orientamenti interpretativi dell'Agenzia in tema di abuso del diritto, cfr., per tutti, L. Miele, “La complessa interpretazione dell'abuso del diritto nella prassi dell'Agenzia delle entrate”, in *Corr. Trib.*, n. 7/2022.

(8) Cfr. G. Andreani - A. Dodero - G. Ferranti, *Testo Unico Imposte sui Redditi*, IPSOA, 2020.

(9) Ciò è espressamente previsto dall'art. 10-bis, comma 4,

dello Statuto del contribuente e, pertanto, sembrerebbe pacifico ritenere che la presenza di un disegno elusivo non possa essere disvelata da un conseguimento del risparmio d'imposta in quanto tale.

(10) Sul punto, cfr. P. Formica - D. Dodero, “Scissioni: abuso del diritto se i beni fuoriescono dal regime dei beni d'impresa”, in *il fisco*, n. 34/2021, pag. 3249.

l'opposto, l'esercizio da parte della beneficiaria di un'attività imprenditoriale caratterizzata da un **impiego attivo ed efficace delle risorse** derivanti dalla scissione di cassa scongiurerebbe *sic et simpliciter* la configurabilità di una fattispecie abusiva.

Per completezza, sul punto occorre segnalare che, anche nel caso di impiego "statico" della cassa ricevuta a seguito dell'operazione di scissione, non si può giungere a un giudizio di abusività della condotta posta in essere dal contribuente senza valutare **tutti gli elementi** caratterizzanti il caso di specie. Difatti, sebbene "atipico", tale comportamento potrebbe vedere la sua genesi in precise scelte imprenditoriali effettuate nell'interesse della società (11). Pertanto, l'impiego della liquidità derivante dalla scissione non può che essere uno degli elementi da considerare in chiave antielusiva e non il fulcro della valutazione circa la legittimità o meno della riorganizzazione aziendale operata.

Fermo quanto finora detto, resta il fatto che, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, non possono comunque considerarsi abusive quelle scissioni di cassa che siano giustificate da **valide ragioni extra fiscali**. Peraltro, l'eventuale assoggettamento a tassazione in capo ai soci delle riserve di utili (ammesso, e affatto concesso, che a fronte di liquidità in eccesso vi siano anche riserve liberamente disponibili) comporta sempre una minore liquidità complessiva disponibile per la capitalizzazione della società "beneficiaria" così che la scissione, per la società (che riceve le somme), rappresenta una soluzione più efficiente per ottenere maggiore cassa.

3. Profili critici nel sindacato di legittimità dell'Agenzia sulle scissioni di cassa

Il caso sottoposto al vaglio delle Entrate consisteva in un'operazione di **scissione parziale proporzionale** con cui i soci, membri della stessa famiglia, padre e due figli, intendevano riorganizzare l'assetto operativo di due società detenute dagli stessi nelle medesime percentuali: una **holding** di partecipazioni ("Società A") e una società dedita alla **gestione del restante patrimonio familiare** ("Società B").

Mentre la *holding* presentava una significativa dotazione finanziaria, sia attuale che prospettica, rappresentata essenzialmente dai dividendi

percepiti e/o attesi dalle proprie partecipate, la seconda società necessitava di liquidità per promuovere, anche attraverso le controllate, la propria politica di investimento e, quindi, di essere patrimonializzata.

Chiaramente, come anche evidenziato dall'istante, un'**operazione di fusione** tra le due società (peraltro, vista la compagine sociale assolutamente identica di entrambe le società, effettuabile attraverso la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c.) avrebbe permesso di risolvere subito il problema di liquidità in capo alla Società A. Tuttavia, la soluzione non appariva percorribile dall'istante giacché non permetterebbe una segregazione delle due gestioni societarie che sono soggette a rischi specifici significativamente diversi o quantomeno percepiti come tali dai due figli. La separazione delle due attività rispondeva infatti, a ben vedere, come evidenziato nell'istanza di interpello, anche all'esigenza di preparazione dell'assetto operativo delle due società al **futuro passaggio generazionale** progettato dal nucleo familiare atteso che ciascuno dei due figli risultava interessato alla gestione di una delle due specifiche attività. Dunque, per provvedere all'immediato finanziamento della Società A, i soci avevano provveduto all'accensione di un **finanziamento fruttifero** da parte della *holding* a favore dell'altra società ma questa, chiaramente, non poteva rappresentare una soluzione definitiva per i motivi poc'anzi detti. In sintesi, quindi, il contribuente voleva attuare l'operazione di riorganizzazione aziendale nei seguenti passaggi: (i) accensione da parte della Società A di un **finanziamento bancario** da rimborsare in un breve arco temporale; (ii) impiego della liquidità così ottenuta per l'**estinzione del debito** nei confronti della *holding* derivante dal finanziamento fruttifero precedentemente acceso; (iii) **restituzione della liquidità** ricevuta a seguito della scissione parziale proporzionale della *holding* in favore dell'altra società che avrà ad oggetto sola cassa per un importo eccedente quello del finanziamento bancario.

La predetta sequenza negoziale, tuttavia, non ha "superato" il **sindacato di legittimità** delle Entrate, che hanno ravvisato un disegno elusivo nella predetta concatenazione di operazioni.

In particolare, dopo aver richiamato le condizioni che rendono legittime le operazioni di scissione aventi a oggetto sola liquidità (12),

(11) Sul punto, cfr. G. Committeri - A. Cerrai, "Il vantaggio fiscale indebito 'pesa' troppo nell'interpretazione antiabuso del-

l'Agenzia delle entrate", in *il fisco*, n. 35/2022, pag. 3307.

(12) Come ribadito, da ultimo, nella risposta n. 133 del 21

L'Ufficio ha ritenuto che l'operazione così strutturata presenti "manifesti **profili di artificiosità**, che appaiono rilevanti sotto il profilo del giudizio di abusività". La censura delle Agenzia poggia essenzialmente sull'assunto per cui non si determina **alcun incremento effettivo** della liquidità delle due società (almeno fino a concorrenza dell'originario finanziamento) ma unicamente la conversione di una posta di debito in una posta del patrimonio netto. Quindi, la soluzione che, a parere della parte pubblica, andava perseguita era rappresentata dall'**aumento di capitale** reale, da parte dei soci persone fisiche, ovvero "virtuale" attraverso la rinuncia del credito da parte della *holding*. Chiaramente, il carico fiscale di siffatte soluzioni è notevolmente maggiore rispetto alla soluzione prospettata dall'istante (neutrale). Secondo le Entrate, dunque, la sequenza negoziale prospettata era solo strumentale all'aggiornamento del disposto di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, per effetto del quale i soci persone fisiche avrebbero scontato un'**imposta sostitutiva del 26%** sui dividendi percepiti. Dividendi che sarebbero poi serviti all'aumento di capitale della Società B. Inoltre, sempre a parere dell'Agenzia, nel caso in commento non vi erano valide ragioni extrafiscali non marginali che potessero legittimare l'operazione di scissione di cassa. La posizione espressa dall'Agenzia, è bene fin da subito evidenziarlo, disvela, a parere di chi scrive, un **atteggiamento alquanto restrittivo** in ordine alla valutazione, in chiave antielusiva, delle operazioni di scissione di cassa, che, a ben vedere, non appare corroborato da valide (*rectius*, corrette) argomentazioni. Desti notevoli perplessità anzitutto il fatto che l'indagine dell'Agenzia circa l'esistenza o meno dell'indebito vantaggio fiscale per il contribuente si connoti, *prima facie*, di forti **elementi di discrezionalità**. Nel caso in esame, di fatto, l'Ufficio è entrato

nel merito delle scelte dei negozi giuridici selezionati dal contribuente per raggiungere un dato risultato, "dimenticandosi" quanto codificato, proprio al fine di superare la precedente lettura "monodimensionale" dell'elusione/abuso del diritto adottata in precedenza dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza nazionale nel periodo di vigenza dell'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, nell'art. 10-*bis*, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente. Difatti, come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza di merito, ai sensi del predetto comma 4, le operazioni di riorganizzazione aziendale ben possono essere pianificate per **motivi esclusivamente fiscali**, a patto che, chiaramente, il vantaggio fiscale che ne deriva non possa essere qualificato come "indebito". Dunque, nella misura in cui la condotta del contribuente non sia unicamente finalizzata al **raggiro di precise disposizioni**, il vantaggio fiscale ottenuto dallo stesso non può considerarsi indebito e, quindi, l'operazione deve ritenersi legittima. Il sindacato antiabuso dell'Agenzia, nel caso in esame, viene applicato non nei confronti delle disposizioni normative che il contribuente intende utilizzare bensì rispetto a quelle che la stessa Agenzia ritiene più fisiologiche; si tratta di un approccio che, è bene ribadirlo, appare da respingere con forza.

Anche la valutazione circa l'**assenza di valide ragioni economiche extrafiscali** lascia più di qualche dubbio. La parte pubblica, infatti, ritiene che "l'utilizzo della scissione per la soddisfazione esclusivamente dell'interesse dei soci-persone fisiche - dirette dalla medesima compagine sociale - comporta che la scissione prospettata non possa essere posta sullo stesso piano di altre operazioni (i conferimenti) che fisiologicamente permettono ai soci di ripatrimonializzare le proprie società, ovvero eseguendo nuovi conferimenti". Fermo restando che l'operazione di

marzo 2022 in ordine alla valutazione antiabuso delle scissioni di cassa:

- affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c), e comma 3, del T.U.I.R. attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale;

- condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di

ciascuna società partecipante all'operazione con l'impiego della liquidità a disposizione di ognuna delle beneficiarie a favore degli investimenti da porre in essere (di natura finanziaria, immobiliare, ecc. ...);

- altro elemento imprescindibile è che nessun *asset* societario, frutto degli investimenti operati con la cassa, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società *post*-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).

In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione devono muovere da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci, estranei al contesto imprenditoriale.

scissione, per sua natura, è sempre volta a soddisfare le esigenze dei soci, nel caso specifico nessun dubbio può sussistere circa il fatto che l'operazione soddisfi (anche) esigenze della società beneficiaria, sia dal punto di vista finanziario (13) che da quello operativo (quest'ultimo nell'ottica del futuro passaggio generazionale che investirà entrambe le Società A e B).

4. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto finora esposto, la posizione espressa dall'Agenzia nella risposta in commento rischia di gettare ombre su operazioni di scissione di cassa che, invece, appaiono del tutto legittime.

In primo luogo, si contesta il fatto che il sindacato antiabuso non può assolutamente poggiare su **valutazioni di carattere meramente discrezionale**, evenienza questa che il legislatore ha inteso scongiurare proprio con la codificazione di quanto disposto dall'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

Come detto, le operazioni di scissione e, più in generale, quelle di riorganizzazione aziendale, ben possono essere pianificate per **motivi esclusivamente fiscali**, fermo restando che il

vantaggio fiscale che ne deriva non possa essere qualificato come "indebito".

Quindi, non può essere il risparmio di imposta in quanto tale a condurre a un giudizio di elusività dell'operazione, ma occorre necessariamente valutare **tutti gli elementi** che caratterizzano la fattispecie. Nella misura in cui la condotta del contribuente non sia unicamente finalizzata al raggio di precise disposizioni, il vantaggio fiscale ottenuto a seguito dell'operazione non può considerarsi indebito e, pertanto, l'operazione è da considerarsi legittima.

Conclusivamente, è da rilevare come la risposta in commento confermi la complessità della materia dell'**abuso del diritto**, che, per le sue caratteristiche intrinseche, deve essere affrontata con estrema cautela dall'Amministrazione finanziaria, la quale, per formulare il proprio giudizio, deve valutare tutti gli elementi che caratterizzano il caso prospettato, senza poter aprioristicamente sancire l'elusività di una data operazione sulla base di assunti che si connotano di elementi fortemente discrezionali, ovvero entrando nel merito delle scelte imprenditoriali del contribuente.

(13) Merita sottolineare nuovamente come la scissione di sola cassa comporta, a parità di fuoriuscita di denaro dalle casse della scissa, una maggiore disponibilità di somme per la beneficiaria rispetto al risultato che si otterrebbe attraverso la capitalizzazione da parte dei soci previa distribuzione di dividen-

di, soggetti a tassazione per il 26%. Appare, quindi, evidente come, per la società beneficiaria (e non per i soci, come invece assume l'Agenzia), sussistano valide ragioni economiche *extra* fiscali nel procedere attraverso la scissione.